

Causa C-376/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

10 giugno 2022

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)

Data della decisione di rinvio:

24 maggio 2022

Ricorrenti per cassazione:

Google Ireland Limited

Meta Platforms Ireland Limited

Tik Tok Technology Limited

Resistente:

Kommunikationsbehörde Austria (Komm Austria) (Autorità austriaca per le garanzie nelle comunicazioni)

Oggetto del procedimento principale

Legge in materia di piattaforme di comunicazione – Direttiva 2000/31/CE – Direttiva 2010/13/UE – Provvedimento relativo a un determinato servizio della società dell'informazione

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che per provvedimento relativo ad un «determinato servizio della società dell'informazione» possa intendersi anche un provvedimento legislativo riguardante una categoria generalmente circoscritta di taluni servizi della società dell'informazione (quali le piattaforme di comunicazione) oppure se l'esistenza di un provvedimento ai sensi di detta disposizione richieda l'adozione di una decisione in relazione a un singolo caso specifico (ad esempio, relativo a una piattaforma di comunicazione nominativamente determinata).

2. Se l'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che l'omissione della notifica da effettuare in caso di urgenza, secondo detta disposizione, «al più presto» (a posteriori) alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento relativa al provvedimento adottato comporti che detto provvedimento non possa essere applicato a un determinato servizio dopo la scadenza di un termine sufficiente per la notifica (a posteriori).

3. Se l'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), GU L 095 del 15 aprile 2010, pag. 1, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica la direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, GU L 303 del 28 novembre 2018, pag. 69, osti all'applicazione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, che non riguardi le trasmissioni e i video generati dagli utenti messi a disposizione su una piattaforma per la condivisione di video.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico» - direttiva e-commerce)

Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

Disposizioni nazionali pertinenti

Bundesgesetz über Maßnahmen zum Schutz der Nutzer auf Kommunikationsplattformen (legge federale sulle misure di protezione degli utenti sulle piattaforme di comunicazione; in prosieguo: il «KoPl-G»)

Articolo 1. 1. La presente legge federale ha lo scopo di promuovere la gestione responsabile e trasparente delle segnalazioni da parte degli utenti dei seguenti contenuti presenti sulle piattaforme di comunicazione e il trattamento tempestivo di tali segnalazioni.

4. I prestatori di servizi delle piattaforme per la condivisione di video (articolo 2, punto 12) sono esenti dagli obblighi previsti dalla presente legge con riguardo alle trasmissioni (articolo 2, punto 9) e ai video generati dagli utenti (articolo 2, punto 7) messi a disposizione su tali piattaforme.

5. Su richiesta di un prestatore di servizi, l'autorità di vigilanza stabilisce se detto prestatore ricada nell'ambito di applicazione della presente legge.

Articolo 3. 1. I prestatori di servizi devono istituire una procedura efficace e trasparente per la gestione e la risoluzione delle segnalazioni di presunti contenuti illeciti presenti sulla piattaforma di comunicazione.

Articolo 4. 1. I prestatori di servizi sono tenuti a redigere una relazione annuale o, rispettivamente, nel caso di piattaforme di comunicazione con più di un milione di utenti registrati, semestrale, sulla gestione delle segnalazioni di presunti contenuti illeciti. La relazione deve essere presentata all'autorità di vigilanza entro un mese dalla fine del periodo di riferimento e, nel contempo, deve essere resa accessibile, in maniera permanente e agevole, sul sito Internet del prestatore.

Articolo 8. 1. L'autorità di vigilanza ai sensi della presente legge è la Kommunikationsbehörde Austria (Autorità austriaca per le garanzie nelle comunicazioni), istituita ai sensi dell'articolo 1 del Bundesgesetz über die Einrichtung einer Kommunikationsbehörde Austria (legge federale austriaca sull'istituzione di un'autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il Kommunikationsplattformen-Gesetz austriaco, mirante ad un rafforzamento della «responsabilità di piattaforma» a carico dei fornitori di tali piattaforme, è destinata ai prestatori di servizi nazionali ed esteri e li obbliga, in particolare, a istituire una procedura di segnalazione e revisione per presunti contenuti illeciti, a redigere e pubblicare regolarmente relazioni sulla trasparenza concernenti la

gestione delle pertinenti segnalazioni, nonché a nominare delegati e mandatari responsabili.

- 2 Le piattaforme sono sottoposte alla vigilanza della Kommunikationsbehörde Austria (in prosieguo: la «KommAustria»), la quale può irrogare ammende in caso di infrazioni.
- 3 Il KoPl-G è un esempio delle legislazioni già emanate o da emanare da parte di vari Stati membri su questioni quali la rimozione di contenuti illegali online, gli obblighi di diligenza, le procedure di segnalazione e di ricorso e la trasparenza. Ad avviso del legislatore austriaco, l'urgenza della questione richiedeva misure nazionali in attesa della creazione di una normativa europea.
- 4 Il legislatore austriaco ha ritenuto che le misure del KoPl-G fossero compatibili con la direttiva 2000/31/CE. Tuttavia, le ricorrenti sostengono che il principio del paese d'origine sancito da detta direttiva esclude l'applicabilità del KoPl-G alle loro attività. Dato che la prima ricorrente (Google Ireland Limited) e la terza ricorrente (Tik Tok Technology Limited) devono essere considerate anche nella loro qualità di fornitori di piattaforme per la condivisione di video, si pone altresì la questione se, alla luce dell'articolo 28 bis della direttiva 2010/13/UE, il principio del paese d'origine specificamente previsto per le piattaforme per la condivisione di video osti all'applicazione del KoPl-G ai contenuti di tali piattaforme che non consistono in trasmissioni o video generati dagli utenti.
- 5 I tre procedimenti principali, che sono stati riuniti, riguardano ciascuno la questione dell'applicabilità della KoPl-G a un fornitore di una piattaforma di comunicazione con sede in Irlanda. Tutti e tre le ricorrenti chiedevano di dichiarare l'inapplicabilità alle stesse del KoPl-G. La KommAustria decideva nel senso dell'applicabilità del KoPl-G in tutti e tre i casi, e i prestatori di servizi interessati proponevano rispettivamente ricorso dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) avverso tale decisione.
- 6 Il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) respingeva tutti i ricorsi in quanto infondati. In sostanza, esso affermava che il principio dell'origine sancito dalla direttiva 2000/31 non si applica senza restrizioni e che le deroghe sono necessarie, in particolare, per mantenere o raggiungere un elevato livello di protezione per i beni di significativo valore (ad esempio, la protezione dei minori oppure della dignità umana). Il KoPl-G perseguirebbe tali obiettivi, creando altresì unicamente la base legale di specifici provvedimenti in singoli casi. L'accertamento dell'inapplicabilità sarebbe già stato richiesto prima dell'adozione di provvedimenti specifici e pertanto prima dell'identificazione di singoli prestatori di servizi. Tuttavia, provvedimenti specifici nei confronti di singoli destinatari potrebbero essere adottati solo in caso di violazioni frequenti; il KoPl-G costituirebbe soltanto la base legale necessaria a tal fine e quindi non sarebbe in contrasto con il principio dell'origine sancito dalla direttiva 2000/31.

- 7 Il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) affermava inoltre che allo Stato di stabilimento delle ricorrenti non sarebbe ancora stato chiesto di prendere provvedimenti. Neppure la Commissione europea avrebbe ricevuto la previa notifica di tali provvedimenti restrittivi. Tuttavia, non sarebbero stati adottati provvedimenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, bensì sarebbe stata creata unicamente la base legale necessaria a tal fine. Invero, il KoPI-G stesso non disporrebbe che allo Stato di stabilimento venisse chiesto di prendere provvedimenti o che la Commissione europea venisse informata. Non sarebbe prevista nemmeno un'informazione a posteriori. Tuttavia, in caso di adozione di provvedimenti, nell'ambito di un'interpretazione conforme alla direttiva, troverebbe applicazione l'articolo 23, paragrafi 1 e 2, dell'E-Commerce-Gesetz (legge sul commercio elettronico), il quale ha trasposto nell'ordinamento nazionale l'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5), della direttiva 2000/31. Quanto alle piattaforme per la condivisione di video, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) affermava che il KoPI-G esenterebbe i prestatori di servizi di piattaforme per la condivisione di video dagli obblighi ivi previsti con riguardo alle trasmissioni e ai video generati dagli utenti messi a disposizione su dette piattaforme.
- 8 Nel loro ricorso per cassazione proposto avverso le conclusioni del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), le ricorrenti sostengono che l'applicabilità del KoPI-G alle loro piattaforme sarebbe stata erroneamente confermata. In mancanza di notifica all'Irlanda o alla Commissione, la legge non dovrebbe essere loro applicabile, per il fatto di imporre obblighi diretti (ad esempio, l'istituzione di una procedura di segnalazione e verifica), il che sarebbe in contrasto con il principio del paese d'origine. Inoltre, non sarebbe stata effettuata una valutazione caso per caso della restrizione alla libera circolazione dei servizi derivante dal KoPI-G e gli obblighi stabiliti da detta legge sarebbero sproporzionati.
- 9 La prima e la terza ricorrente sostengono altresì che sarebbe stato violato anche il principio del paese d'origine sancito dalla direttiva 2010/13, in quanto, secondo la decisione del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), vi rientrerebbero anche i servizi di piattaforme per la condivisione video. Gli stessi commenti ai video costituirebbero parte di siffatti servizi.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 10 È pacifico che i servizi offerti dalle ricorrenti (anche) in Austria costituiscono servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31. Il Collegio remittente ritiene che detti servizi debbano essere considerati piattaforme di comunicazione ai sensi del KoPI-G, con il conseguente assoggettamento ad esso di tali parti. La prima e la terza ricorrente sono altresì prestatori di servizi di piattaforme per la condivisione di video, i quali sono esenti dagli obblighi stabiliti dal KoPI-G per quanto riguarda le trasmissioni e i video generati dagli utenti messi a disposizione su dette piattaforme, ma non per quanto

riguarda altre comunicazioni o espressioni di idee (in particolare i commenti) ivi diffuse.

Sulla prima questione

- 11 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell'ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro. Ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della medesima direttiva, l'ambito regolamentato include le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell'informazione o ai servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinati.
- 12 Il KoPI-G contiene una serie di disposizioni che stabiliscono alcuni obblighi di condotta per i prestatori di servizi nazionali e stranieri senza emanare uno specifico atto giuridico individuale (ad esempio, l'istituzione di un sistema di segnalazione e verifica). Solo in caso di inadempimento di detti obblighi, l'autorità di vigilanza può adottare misure di esecuzione o irrogare ammende. Inoltre, i prestatori di servizi possono chiedere all'autorità di vigilanza di accertare se essi rientrano nell'ambito di applicazione di detta legge. Tali accertamenti vengono effettuati con riguardo alle specifiche piattaforme di comunicazione offerte dal richiedente.
- 13 Il Collegio remittente ritiene che il KoPI-G, attraverso gli obblighi da esso imposti, stabilisca requisiti relativi all'esercizio dell'attività di un servizio della società dell'informazione e che, pertanto, incida sull'ambito regolamentato di cui all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31. Occorre quindi verificare se ricorrano le condizioni per una deroga all'articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva.
- 14 A tal fine devono essere soddisfatte cumulativamente tre condizioni. In primo luogo, il provvedimento restrittivo in questione deve essere necessario per garantire la tutela dell'ordine pubblico, della sanità pubblica o dei consumatori; in secondo luogo, deve riguardare un determinato servizio della società dell'informazione effettivamente lesivo di tali obiettivi o che li esponga a rischio; in terzo luogo, deve essere proporzionato a tali obiettivi. Inoltre, lo Stato di stabilimento e la Commissione devono essere informati dell'intenzione di adottare tali misure.
- 15 Il Collegio remittente ritiene provvisoriamente che la prima e la terza condizione siano soddisfatte. Per quanto riguarda la seconda condizione, si pone però la questione se gli obblighi previsti dal KoPI-G costituiscano un provvedimento relativo a un determinato servizio della società dell'informazione (lesivo degli obiettivi di tutela o che li espone a rischio).
- 16 Il legislatore austriaco ha considerato gli obblighi previsti come «provvedimenti» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31. Tuttavia, il Collegio

remittente ritiene dubbio che una normativa generale e astratta, la quale stabilisce obblighi generali senza tradursi in uno specifico atto giuridico individuale possa effettivamente costituire un provvedimento del genere. Esso solleva la questione se sia consentito un provvedimento diretto a una categoria generalmente circoscritta di prestatori di servizi anziché a singoli prestatori, facendo riferimento alle conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-390/18, secondo le quali i provvedimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 possono essere adottati soltanto su una base ad hoc. Tuttavia, la successiva sentenza non ha chiarito tale questione, per cui resta da stabilire se le misure come quelle previste dal KoPI-G, che riguardano in generale i prestatori di servizi nazionali ed esteri, debbano essere considerate provvedimenti relativi a «un determinato servizio della società dell'informazione».

- 17 Il fatto che, ai sensi della direttiva 2000/31, debba chiedersi allo Stato membro d'origine di prendere provvedimenti prima di adottare il provvedimento, impedisce inoltre di considerare una misura a carattere generale e astratto quale un provvedimento di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva, in quanto, all'atto dell'approvazione di una legge come il KoPI-G, non è necessariamente noto in quali altri Stati membri possano trovarsi i prestatori di servizi interessati.
- 18 Tuttavia, se tale normativa generale e astratta non costituisce un provvedimento relativo a un determinato servizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, il principio del paese d'origine escluderebbe, secondo il giudice del rinvio, obblighi come quelli previsti dal KoPI-G. Gli accertamenti dell'autorità di vigilanza, confermati dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), in ordine all'applicabilità del KoPI-G alle ricorrenti non avrebbero quindi dovuto essere effettuati.

Sulla seconda questione

- 19 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/31, prima di adottare i provvedimenti in questione, uno Stato membro deve notificare alla Commissione e allo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore la sua intenzione di prendere tali provvedimenti. In precedenza, lo Stato membro deve aver chiesto inutilmente allo Stato membro di stabilimento di prendere provvedimenti. Né la Repubblica d'Irlanda né la Commissione europea venivano informate dall'Austria prima dell'approvazione del KoPI-G.
- 20 Il Collegio remittente ritiene quindi che il KoPI-G, anche se gli obblighi in esso previsti potessero essere considerati come provvedimenti relativi a un determinato servizio della società dell'informazione e fossero soddisfatte anche le altre summenzionate condizioni, sarebbe applicabile alle ricorrenti in assenza di notifica preventiva solo in caso di urgenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/31. Tale disposizione è stata espressamente richiamata nelle note esplicative del KoPI-G. Tuttavia, non vi è alcuna indicazione che sia stata effettuata una notifica successiva allo Stato membro di stabilimento o alla

Commissione, per cui quantomeno non si tratta dell'effettuazione di una notifica «al più presto», come previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, della medesima direttiva. Si pone pertanto la questione se l'obbligo di notifica successiva abbia un mero carattere ordinatorio oppure se la sua inosservanza possa comportare l'inammissibilità del provvedimento adottato.

- 21 Si chiede pertanto di interpretare l'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/31 per poter valutare se la mancata notifica successiva comporti l'impossibilità di applicare il KoPI-G alle ricorrenti, pur sussistendo altrimenti tutte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della medesima direttiva.

Sulla terza questione

- 22 Ove gli obblighi previsti dal KoPI-G debbano essere valutati come provvedimenti relativi a un determinato servizio, applicabili, in linea di principio, ai servizi offerti dalle ricorrenti, si pone la questione, con riguardo ai prestatori che offrono anche un servizio di piattaforma per la condivisione di video, se il principio del paese d'origine sancito dalla direttiva 2010/13 osti all'applicazione degli obblighi previsti dal KoPI-G, con riguardo ai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro, rispetto a contenuti che non costituiscono trasmissioni o video generati dagli utenti.
- 23 Ad avviso del Collegio remittente, il riferimento alla direttiva 2000/31 contemplato dall'articolo 28 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 deve essere inteso in modo così ampio che, alle condizioni ivi previste, è possibile adottare anche i provvedimenti menzionati. L'applicazione dei provvedimenti consentiti dall'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 ai servizi delle piattaforme per la condivisione di video sarebbe quindi ammissibile, purché non venga così violato il settore armonizzato dalla direttiva 2010/13.
- 24 Dato che le trasmissioni e i video generati dagli utenti messi a disposizione sulle piattaforme per la condivisione di video sono esclusi dall'ambito di applicazione del KoPI-G, ma costituiscono un elemento essenziale della nozione di «servizio della piattaforma per la condivisione di video», il Collegio remittente ritiene che l'applicazione degli obblighi previsti dal KoPI-G potrebbe essere compatibile con la direttiva 2010/13, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31.